

## POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

### 1. PREMESSA

Ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico Finanza" o "TUF") e del Regolamento Consob n. 20307/2018, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2014/65/UE o "MiFID II", Regolamento Delegato (UE) 2017/565), i clienti a cui sono prestati i servizi di investimento devono essere classificati in una delle tre seguenti categorie:

- Controparti Qualificate;
- Clienti Professionali;
- Clienti al dettaglio.

A ciascuna di tali categorie è accordato un differente livello di protezione e conseguentemente di obblighi diversi che l'intermediario deve rispettare, come di seguito meglio dettagliato.

#### **Clientela professionale**

Ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento Consob n. 20307/2018, un Cliente Professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Pertanto, è previsto un minor livello di protezione per tali clienti che si sostanzia, tra l'altro, fermo restando l'obbligo di conclusione del contratto per iscritto, nella fornitura di minori informazioni in fase precontrattuale e nella parziale valutazione dell'adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari (in quanto la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti è presunta).

I Clienti Professionali si distinguono tra quelli di diritto ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (Clienti al dettaglio in possesso di specifici requisiti, di seguito indicati, e Controparti Qualificate nei casi in cui ritengano di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

Ai sensi dell'Allegato 3 al Regolamento Consob n. 20307/2018, sono classificati Clienti Professionali di diritto per tutti i servizi di investimento e gli strumenti finanziari: le banche; le imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; le imprese di assicurazione; gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi; i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi; i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri investitori istituzionali; gli agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: euro 20.000.000; fatturato netto: euro 40.000.000; fondi propri: euro 2.000.000; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie (Clienti Professionali privati). Sono inclusi nella categoria dei Clienti Professionali anche i Clienti Professionali pubblici come definiti con apposito regolamento dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2 sexies, del Testo Unico Finanza.

#### **Controparti Qualificate**

La Banca classifica come Controparti Qualificate, ai sensi dell'art. 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1), 2) e 3), del Testo Unico Finanza, quando sono loro prestati i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, i seguenti soggetti: una sottocategoria di Clienti Professionali, quali le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione; gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; le società di cui all'art. 18 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica; le fondazioni bancarie; i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici; le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; gli altri soggetti privati individuati dalla Consob sentita la Banca d'Italia; le categorie corrispondenti a quelle dei soggetti sopraindicati di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Nei confronti delle Controparti Qualificate la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei Clienti al dettaglio e dei Clienti Professionali; in particolare, non è tenuta ad osservare le regole generali di condotta previste nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui gli obblighi di best execution, le norme relative alla valutazione dell'adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e le regole sulla gestione degli ordini.

#### **Cliente Al Dettaglio**

La categoria dei Clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle Controparti Qualificate e dai Clienti Professionali. I Clienti al dettaglio sono ritenuti generalmente privi delle competenze necessarie per orientare in maniera consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti. Ai Clienti al dettaglio è riservata pertanto la massima tutela, in particolare per quanto riguarda la fornitura di informazioni in fase precontrattuale, la completa valutazione dell'adeguatezza o appropriatezza delle operazioni e degli strumenti finanziari, gli obblighi di best execution, la rendicontazione periodica.

### 2. CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Banca comunica per iscritto al Cliente, al momento dell'apertura del rapporto e in ogni caso prima della prestazione dei servizi, anche tramite la documentazione contrattuale, la classificazione attribuitagli sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Di norma, in fase di apertura del rapporto i clienti sono classificati dalla Banca come Clienti al dettaglio.

(1) Ai fini del presente documento per "Direttiva MiFID" (Markets in Financial Instrument Directive) devono intendersi congiuntamente: la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.04.2014 relativa ai "Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID)" e successiva modifica del 05.04.2016; la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565, entrambi della Commissione del 10.08.2016, recanti modalità di esecuzione della Direttiva 2014/65/UE.

### 3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA

È diritto del Cliente, ricorrendone i requisiti secondo quanto di seguito indicato, richiedere, per la generalità dei servizi prestatigli in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca. Non è consentito al Cliente richiedere una classificazione differente per singole operazioni o singoli servizi di investimento.

L'accettazione delle richieste di variazione della classificazione attribuita, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. "upgrading") sia a quelle di maggiore protezione (c.d. "downgrading"), è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca e deve seguire uno specifico iter procedurale. In particolare, un Cliente al dettaglio, per essere classificato come Cliente Professionale, deve dimostrare di possedere almeno due dei seguenti requisiti:

- aver effettuato operazioni di dimensioni significative nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- possedere un portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore ad euro 500.000;
- lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

L'iter procedurale da seguire per la variazione della classificazione attribuita, tramite la quale i clienti possono rinunciare alle protezioni previste in loro favore, è il seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto alla Banca che desiderano essere trattati come Clienti Professionali, in via generale;
- la Banca deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Dell'esito della richiesta di variazione della classificazione, la Banca ne dà comunicazione al Cliente. La Banca stessa, di propria iniziativa, può modificare la classificazione del Cliente dandogliene opportuna comunicazione per iscritto.

Il Cliente è tenuto ad informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.